

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3593-A

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE 5^a E 11^a

5^a – (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

11^a – (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORI MONTAGNINO e MORANDO)

Comunicato alla Presidenza il 5 febbraio 1999

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonchè disposizioni in materia previdenziale

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

**di concerto col Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali**

e col Ministro dei lavori pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1998

INDICE

Pareri:

– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	<i>Pag.</i>	3
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	»	4
Disegno di legge	»	5

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: DONISE)

12 novembre 1998

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge;

considerato che esso delinea una nuova fase della politica economica, caratterizzata dall'obiettivo della crescita nella stabilità, che si pone come naturale prosecuzione della politica di risanamento della finanza pubblica;

considerato, inoltre, che il disegno di legge introduce importanti innovazioni negli strumenti di programmazione per mettere in grado della pubblica amministrazione, gli enti locali e le regioni di progettare e di spendere celermente;

considerato che si introduce con le norme sulla finanza di progetto (articolo 5) uno strumento utile a coinvolgere risorse private verso progetti di investimento nelle infrastrutture, e in particolare quelli localizzati nelle regioni del Mezzogiorno;

considerato che le deleghe previste per la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, e in particolare per la modifica della normativa sui lavori socialmente utili, dovranno tenere conto delle nuove funzioni delle Regioni previste dalla legge n. 59 del 1997 e dai relativi decreti delegati attuativi, e anche della legislazione regionale intervenuta successivamente;

ritenuto, inoltre, che le disposizioni in materia di occupazione e previdenza si inseriscono in una visione di politica del lavoro che si coordina positivamente con gli strumenti di promozione dello sviluppo;

esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: TAPPARO)

18 novembre 1998

La Giunta, esaminato il provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

In relazione all'articolo 13, concernente l'adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000, considerando il carattere universale del problema, la Giunta osserva l'esigenza di introdurre disposizioni che prevedano il raccordo con le analoghe iniziative assunte a livello comunitario.

Esprimendo apprezzamento per l'inclusione del rispetto degli indirizzi dell'Unione europea fra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 18, la Giunta sottolinea inoltre l'esigenza che l'Italia assuma le opportune iniziative a livello comunitario - analogamente a quanto fatto da altri Stati membri - affinché nell'ambito degli indirizzi di politica economica dell'Unione europea siano inseriti parametri connessi all'occupazione.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del presente parere.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI

Art. 1.

(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è costituito il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), per la cui attuazione le amministrazioni centrali e regionali, con priorità per quelle responsabili di interventi nelle aree depresse, in conformità dei rispettivi ordinamenti, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 dicembre 2000, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in grado di garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI

Art. 1.

(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)

1. *Identico.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, con il quale suddivide il territorio nazionale in Sistemi locali del lavoro e individua tra questi i Distretti economico-produttivi, sulla base di indicatori statistici. Detti indicatori dovranno essere elaborati a cura dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi;

b) l'impostazione, la realizzazione e la gestione di un sistema di monitoraggio in grado di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con riferimento particolare ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali e con un ambito di rilevazione a livello di progetto;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. L'attività di monitoraggio è svolta dalle amministrazioni centrali e regionali sui

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

l'aggiornamento periodico. Essi considereranno fenomeni demografici, sociali (tasso di occupazione e di disoccupazione, reddito *pro capite*), economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale. Detta individuazione avrà valore di criterio unico ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1.

3. *Identico:*

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi **anche tenendo conto di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;**

b) l'impostazione, la realizzazione e la gestione di un sistema di monitoraggio in grado di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con riferimento particolare ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali e con un ambito di rilevazione a livello di progetto **sulla base delle linee direttrici definite di comune accordo dall'Unità di coordinamento di cui al comma 6;**

c) *identica.*

4. L'attività di monitoraggio è svolta dalle amministrazioni centrali e regionali sui

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

singoli interventi di investimento, con cadenza trimestrale sotto il profilo finanziario e dei flussi di cassa e almeno annuale per quanto riguarda le rilevazioni sull'attuazione procedurale e fisica.

4. Il sistema di monitoraggio, da attuarsi attraverso una banca dati, deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della Pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse al **Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)** e alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, **al fine dell'elaborazione e diffusione delle stesse.**

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

singoli interventi di investimento, con cadenza trimestrale sotto il profilo finanziario e dei flussi di cassa e almeno annuale per quanto riguarda le rilevazioni sull'attuazione procedurale e fisica **ai fini dell'alimentazione di una banca dati istituita nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che utilizza, a tal fine, il Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

5. Il sistema di monitoraggio, da attuare attraverso **la banca dati di cui al comma 4**, deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della Pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse al CIPE, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e **al Parlamento.**

6. È istituita presso il CIPE una **Unità di coordinamento con il compito di definire le linee strategiche per l'attivazione della banca dati di cui al comma 4, contenente tutte le informazioni riguardanti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Tale Unità è composta dai competenti Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle altre Amministrazioni centrali interessate, nonché da tre rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Il CIPE provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 5. Con riferimento all'attività di monitoraggio devono, in particolare, essere indicati i criteri di verifica del grado di trasformazione degli accantonamenti in autorizzazioni effettive, del livello degli impegni e dei pagamenti effettuati per ciascun intervento, dell'impatto di questi sul sistema di Tesoreria, delle rilevazioni dei costi dei flussi fra risorse e impieghi, nonché un opportuno sistema di indicatori fisici che consenta la verifica del reale stato di attuazione delle opere.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero del tesoro,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

vince autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con propria delibera, competenze, funzionamento e struttura di supporto nonché le modalità di elaborazione e diffusione dei dati risultanti dall'attività di monitoraggio.

7. *Identico.*

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 7. Con riferimento all'attività di monitoraggio devono, in particolare, essere indicati i criteri di verifica del grado di trasformazione degli accantonamenti in autorizzazioni effettive, del livello degli impegni e dei pagamenti effettuati per ciascun intervento, dell'impatto di questi sul sistema di Tesoreria, delle rilevazioni dei costi dei flussi fra risorse e impieghi, nonché un opportuno sistema di indicatori fisici che consenta la verifica del reale stato di attuazione delle opere.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero del tesoro,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del bilancio e della programmazione economica, un fondo da ripartire con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Per la dotazione del fondo **di cui al comma 7** è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali)

1. Lo studio di fattibilità è lo strumento ordinario per l'assunzione delle decisioni d'investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e, in successione, al finanziamento delle opere in base alle disposizioni finanziarie degli esercizi futuri.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

del bilancio e della programmazione economica, un fondo da ripartire con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

10. Identico.

Art. 2.

(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali)

1. *Identico.*

2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e **costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti** delle opere in base alle disposizioni finanziarie degli esercizi futuri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti, o, su richiesta, da parte di organismi esterni alle stesse.

4. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001.

5. I finanziamenti previsti dal comma 4 sono erogati, sulla base dei criteri predisposti dalla Cassa depositi e prestiti, alle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati da una struttura di valutazione operante presso la pubblica amministrazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti, o, su richiesta, da parte di organismi esterni alle stesse. **Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare tale limite, tenendo conto degli indici ISTAT.**

4. *Identico.*

5. I finanziamenti previsti dal comma 4 sono erogati, sulla base dei criteri predisposti dalla Cassa depositi e prestiti, alle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati **da una delle strutture di valutazione di cui all'articolo 1** operante presso la pubblica amministrazione.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Fondo indiviso per la riprogrammazione degli interventi)

1. Per consentire la riprogrammazione degli interventi d'investimenti è istituito un fondo indiviso presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato da una quota dei finanziamenti da ripartire da parte del CIPE a valere sulle leggi di spesa approvate in corso d'anno o provenienti da revoche di iniziative non avviate. La quota di risorse viene quantificata dal CIPE in sede di ripartizione dei finanziamenti. Le somme provenienti da revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnate alle pertinenti unità previsionali di base.

3. Le risorse del fondo sono destinate alle amministrazioni che hanno in corso di attuazione programmi con un più elevato coefficiente di realizzazione, ma la cui copertura finanziaria si riveli insufficiente, o a progetti di particolare rilievo per i quali sia accertata la validità economica e gestionale.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

(Intese istituzionali di programma)

1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita una unità previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata «Intesa istituzionale di programma», cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con la modalità di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997.

2. All'unità di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento già a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE, la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell'«Intesa» iscritta all'unità previsionale di base 7.2.1.10 «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei programmi comunitari.

3. All'unità previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ta unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e necessitano di ulteriori risorse.

4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilità, in accordi per settori diversi.

5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sull'unità previsionale di base di cui al comma 2.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Art. 4.

(Esecuzione diretta di lavori e servizi)

1. I lavori da eseguire e/o i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dall'articolo 37-*quinquies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si intendono realizzati e prestatati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto)

1. È istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata «Unità».

2. L'Unità, operante in piena autonomia funzionale, ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a risorse private e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori e/o dei servizi a soggetti terzi.

Art. 5.

(Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto)

1. *Identico.*

2. L'Unità, operante in piena autonomia funzionale, ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a **capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni**, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle **amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.**

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.

4. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per un ulteriore periodo di quattro anni.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è determinato il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito del-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-*quater* della citata legge n. 109 del 1994.

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. *Identico.*

7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte, **nei limiti di 7 unità**, a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. *Identico.*

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, **determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambi-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)

1. Il presente articolo disciplina l'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'ammodernamento e dell'adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione:

a) di un consulente finanziario, il quale ha l'incarico, entro centocinquanta giorni dalla propria nomina, di sviluppare un piano economico e finanziario del progetto di riqualificazione dell'infrastruttura, di verificare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto medesimo e, di conseguenza, di proporre il termine di durata della concessione, che non può, comunque, superare i trenta anni;

b) di un consulente tecnico per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 4, 5 e 6;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

to dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.

12. La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti ai soggetti di cui agli articoli 37-bis e 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) di un analista di traffico, il quale, entro centoventi giorni dalla propria nomina, fornisce i dati relativi alla domanda.

3. Valutata positivamente dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il consulente finanziario procede allo svolgimento delle seguenti attività:

a) definizione della documentazione necessaria ad espletare la gara di appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di cui al comma 9, ivi compresi, fra l'altro, il bando, il disciplinare, il capitolato e lo schema di concessione;

b) definizione di criteri e di coefficienti da utilizzare per la valutazione delle offerte e la predisposizione di un quadro comparativo dei criteri e dei coefficienti utilizzati in procedure di gara analoghe nell'ambito dell'Unione europea;

c) assistenza durante l'espletamento della gara.

4. Il consulente tecnico di cui al comma 2, lettera b), entro centocinquanta giorni dalla propria nomina, svolge le funzioni di pianificazione, controllo e gestione delle seguenti attività:

a) raccolta della progettazione esistente sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, accertando l'uniformità delle specifiche tecniche di base, l'omogeneità dei progetti ed evidenziando vincoli reciproci;

b) verifica della qualità e della fattibilità tecnica dei progetti, anche con riferimento alle tecnologie di costruzione;

c) raccolta delle informazioni sui progetti in corso di esecuzione, con indicazione dei «cronoprogrammi» dei lavori;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare, predisposti a cura dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

4. Il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione stipula il relativo atto convenzionale con il Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) proposta, a livello di progettazione preliminare, delle possibili soluzioni relative agli interventi connessi con l'introduzione di una tariffa per il pedaggio autostradale ed individuazione dei relativi costi;

e) coordinamento della tempistica di realizzazione dei vari progetti e valutazione dei loro costi di realizzo;

f) revisione ed aggiornamento dei fabbisogni finanziari dei cantieri aperti;

g) consegna al Ministero dei lavori pubblici dei progetti, ai fini della successiva acquisizione da parte del concessionario che risulterà aggiudicatario ai sensi del comma 9.

5. Il consulente tecnico svolge le funzioni di assistenza in fase di aggiudicazione della gara per l'affidamento della concessione.

6. In fase di esecuzione dei lavori dati in concessione, il consulente tecnico provvede alla verifica dei costi e dei tempi dei lavori di costruzione e della loro corrispondenza con i piani originali, nonché all'analisi tecnica ed alla definizione di soluzioni degli eventuali imprevisti sopravvenuti in fase di costruzione.

7. Il consulente tecnico esplica le proprie funzioni anche con il supporto dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e ne riferisce gli esiti al Ministero dei lavori pubblici.

8. Entro il 30 aprile 1999, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

9. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

all'importanza della concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare, predisposti a cura dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

10. Il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione stipula il relativo atto convenzionale con il Ministero dei lavori pubblici. La concessione è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 7.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta)

1. Il presente articolo disciplina l'affidamento in concessione della costruzione e l'esercizio dell'autostrada Pedemontana Veneta, così come definita dall'Accordo quadro del 1° agosto 1997 tra Governo e regione Veneto, nonché la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(Perenzione)

1. Il termine per la perenzione agli effetti amministrativi dei residui delle spese in conto capitale di cui al terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è stabilito in sette anni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

(Perenzione)

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare, predisposti a cura dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

4. Il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione stipula il relativo atto convenzionale con il Ministero dei lavori pubblici.

1. Il termine per la perenzione agli effetti amministrativi dei residui delle spese in conto capitale di cui al terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è stabilito in sette anni. **La presente disposizione si applica in via transito-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici)

1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.

2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

2. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «dallo Stato» sono aggiunte le seguenti: «, dalle regioni o dalle province autonome».

Art. 9.

(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

esercizio del Fondo di cui al presente articolo.

2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. **Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.**

4. **I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:**

«1. L'1 per cento del costo preventivo di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'articolo 16, è ripartito tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita, per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione. Il

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 8.

(*Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135*)

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria di propria fiducia».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

regolamento è adottato sulla base di criteri determinati in sede di contrattazione decentrata, ed in esso vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo».

Art. 10.

(*Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, **preferibilmente a dipartimenti universitari o a istituti delle facoltà di ingegneria o di architettura** ovvero a liberi professionisti, sin-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

goli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria di propria fiducia».

3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 ECU».

4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: «fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fra 200.000 ECU e 500.000 ECU».

5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

(Snellimento delle procedure concernenti il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317 e la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980)

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

1982, n. 46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale affluiscono le somme iscritte, anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, il computo del credito di imposta, in diminuzione dei versamenti dell'IVA, può essere effettuato alla prima scadenza utile successiva alla data di comunicazione della concessione delle agevolazioni.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvi i diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

funzioni amministrative da esso esercitate».

5. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è sostituito dal seguente:

«3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

*(Interventi del Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie)*

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di «spese obbligatorie» nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.12, «Risorse proprie Unione europea», del medesimo stato di previsione.

2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione europea a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.

3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 12.

*(Interventi del Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Al fine di assicurare la chiusura dei pagamenti relativi agli interventi socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le eventuali perdite di cambio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. *Identico.*

5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori, inserito nel Programma assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, nonchè di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di Assistenza tecnica alle attività preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli interventi di cui al citato obiettivo n. 1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale resta a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione.

6. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

(Accesso delle università agli accordi di programma)

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta nel senso che le università possono accedere in ogni tempo ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 11.

(Norme sul processo amministrativo)

1. All'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel primo periodo, dopo la parola: «giurisdizione», è soppressa la parola: «esclusiva»

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.

7. Fermi restando i limiti e i divieti imposti degli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto.

Art. 13.

(Accesso delle università agli accordi di programma)

Identico

Art. 14.

(Norme sul processo amministrativo)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso il risarcimento del danno».

2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

Art. 12.

(Sistema informativo unitario del personale)

1. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 22, è inserito il seguente:

«22-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è istituito il Sistema informativo unitario del personale, operante nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. In tale Sistema, tra l'altro, confluiscono i dati di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, quelli di cui all'articolo 58, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché quelli relativi ai soggetti di cui all'articolo 12, numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 5 luglio 1982, n. 441, e al comma 22, primo periodo, del presente articolo. Il Sistema informativo unitario del personale è interconnesso con gli altri sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 15.

(Sistema informativo unitario del personale)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39».

Art. 13.

(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000)

1. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione e informazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 1998, ivi compresi i compensi da corrispondere ai componenti ed al personale di supporto tecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 14.

(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse)

1. È soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 7 comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 16.

(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000)

Identico

Art. 17.

(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;

c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento, nel mese di settembre, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento, nel mese di settembre, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, **con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale.**

Art. 18.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse la parola «seguenti», nell'alea, e le lettere a), b), c) e d).

Art. 19.

(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato)

1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Il relativo programma è predisposto entro tre mesi dalla data di en-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 15.

(Personale del Consorzio universitario a distanza)

1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorchè in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi di idoneità banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

trata in vigore della presente legge, ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 20.

(Personale del Consorzio universitario a distanza)

1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorchè in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi di idoneità **che possono essere** banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 21.

(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego)

1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 16.

(Fondo per lo sviluppo in agricoltura)

1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il riequilibrio territoriale e la crescita dell'occupazione, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

cessive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.

Art. 22.

(Fondo per lo sviluppo in agricoltura)

1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, **il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica**, il riequilibrio territoriale e la crescita dell'occupazione, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli **1, commi 3 e 4, 2, 6, 10**, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, **previa** intesa **in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: «non superare il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superare il 30 per cento»;

b) all'articolo 29 è aggiunto il seguente comma:

«Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasfe-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 17.

(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti)

1. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

rimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime».

4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.

Art. 23.

(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, le variazioni compensative previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere effettuate, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano lo stesso intervento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 24.

(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonchè a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:

a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;

c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.

I-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento».

2. All'articolo 9, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i suddetti mutui alle società per azioni o a responsabilità limitata concessionarie del pubblico servizio di distribuzione del gas metano».

Art. 25.

(Trasporti rapidi di massa)

1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza già approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 26.

(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al «Piano per la sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee, il Ministro dei lavori pubblici definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

5. Per la realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale l'ANAS destina una percentuale non inferiore al 10 per cento delle somme stanziato nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi finalizzati alla sicurezza stradale. Per le stesse finalità gli altri enti proprietari delle strade riservano una quota non inferiore al 5 per cento degli investimenti destinati alla mobilità. Al relativo onere, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale per la sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 27.

(Soppressione del Comitato per l'intervento nella SIR)

1. A decorrere dalla data di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 2 e,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

in ogni caso, alla scadenza del termine ivi previsto, il Comitato per l'intervento nella SIR, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è soppresso e i membri dello stesso Comitato cessano dalla carica. Della soppressione e della cessazione dalla carica dei predetti componenti è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consegna al Commissario di cui al comma 5 i libri contabili e gli inventari e rende al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato ed una relazione di sintesi sui risultati della gestione. La relazione e il conto consuntivo sono trasmessi al Parlamento. L'approvazione del conto con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile.

3. Le partecipazioni azionarie acquisite dal Comitato di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, sono trasferite, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Relativamente alle partecipazioni di cui al comma 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato un Commissario straordinario. Quest'ultimo subentra nelle funzioni e attribuzioni del soppresso Comitato, con esclusione della gestione delle partecipazioni di cui al comma 3. Al termine della gestione, entro e non oltre due anni dalla data di nomina, il Commissario straordinario presenta il rendiconto dell'attività svolta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che lo approva con proprio decreto.

6. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla nomina, redige un programma per la definizione delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è trasmesso al Parlamento.

7. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti precedentemente in capo al soppresso Comitato SIR sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

Art. 28.

*(Fondo nazionale
per la montagna)*

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole «Regioni a statuto ordinario», sono

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

aggiunte le seguenti: «e alle regioni Sardegna e Sicilia».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai fini della ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale per la montagna che non siano state già ripartite alla data del 1° gennaio 1999.

Art. 29.

(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni)

1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della società per azioni che deriverà dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 30.

(Censimento generale dell'agricoltura)

1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

cessive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazione ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione dei censimenti, di comunicazione e diffusione con disaggregazione fino a livello comunale e, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fino al livello *sub*-comunale, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresì:

a) l'attribuzione agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN), incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;

b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore, a personale dipendente o non dipendente, nonchè le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

c) le modalità d'assunzione da parte dell'ISTAT di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, con onere di spesa a carico delle risorse destinate ai censimenti;

d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) le modalità di diffusione dei dati, tenuto conto che la disaggregazione dell'informazione statistica necessaria ai livelli comunitario, nazionale e territoriale impone di rendere disponibili i dati relativi alla struttura economica e occupazionale anche per gli incroci che presentino frequenze inferiore a tre unità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme sui dati sensibili.

Art. 31.

(Forestazione ambientale e tutela della biodiversità)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede alla costituzione di una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.

Art. 32.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al primo periodo, sono soppresse le parole: «; fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999».

Art. 33.

(Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta gior-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica l'intervento dello Stato per fronteggiare le calamità naturali compresa l'assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati attraverso l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, quali terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a facilitare, senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio dello Stato, l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso residenziale, con particolare riferimento all'abitazione principale, e ad attività produttive e di servizi;

b) prevedere le modalità per un graduale inserimento dell'estensione obbligatoria di garanzia nei contratti in corso per il rischio incendio, da completare entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) limitare l'intervento dello Stato alle calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo altresì che l'intervento statale non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e il costo della ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, quali delocalizzazioni e miglioramento sismico delle strutture;

d) disciplinare, con criteri e parametri uniformi, gli interventi statali a favore

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

di soggetti privati danneggiati da calamità naturali, inclusi gli aspetti relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali;

e) prevedere la riduzione di una quota compresa tra il 30 e il 60 per cento del contributo che lo Stato eroga con provvedimenti specificamente adottati a favore dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili sono privi di copertura assicurativa per i rischi da calamità naturali, determinando il valore della quota in relazione alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati e prevedendo altresì che al di sotto di determinati livelli di reddito sia consentita l'assunzione a carico dello Stato dell'integrale costo dell'intervento;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento dello Stato viene ulteriormente limitato o precluso;

g) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo, tenendo anche conto delle riserve costituite dalle imprese assicuratrici negli anni ad andamento favorevole della sinistralità ed operando in particolare sul piano della individuazione delle somme assicurate e della disciplina delle modalità di determinazione dei premi, prevedendone fasce rapportate al livello di rischio con un aumento del costo connesso all'estensione ai rischi da calamità naturali comunque non superiore al 50 per cento del premio della polizza incendio e prevedendo altresì nei contratti di assicurazione, relativamente ai rischi da calamità naturali, una franchigia obbligatoria non coperta;

h) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione, anche mediante la costituzione di uno o più con-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

sorzi, ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastofale, e prevedere appropriate misure per garantire il massimo livello di concorrenzialità tra le imprese assicuratrici;

i) prevedere l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

l) definire i parametri cui far riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni assicurati danneggiati e le modalità per un rapido accertamento e liquidazione dei danni da parte delle società di assicurazione;

m) prevedere, a cura del Dipartimento per la protezione civile, la realizzazione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell'assicurazione contro i rischi da calamità naturali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1999, previo parere delle Commissioni di cui al comma 2.

4. La nuova disciplina dell'intervento statale, stabilita nei decreti legislativi di cui al comma 1, riguarda i soggetti privati danneggiati da calamità naturali avvenute trascorsi sei mesi dalla pubblicazione dei medesimi decreti legislativi nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. A partire dall'esercizio 2002 saranno annualmente iscritte, in un apposito fondo destinato ad interventi di protezione civile per la prevenzione e la riduzione dei rischi da calamità naturali, da attuare secondo programmi adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse corrispondenti agli eventuali minori stanziamenti per interventi di ricostruzione e ripristino a seguito di calamità naturali, rispetto alla media degli stanziamenti impegnati a consuntivo nei cinque esercizi precedenti.

Art. 34.

(Norme per il mercato del gas naturale)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, nel settore del gas naturale sono da considerare servizi le attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione».

2. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema nazionale del gas, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso al sistema del gas;

g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA

Art. 18.

(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili)

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizza-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, tenuto conto anche dei contratti di approvvigionamento già stipulati all'atto della entrata in vigore della citata direttiva 98/30/CE, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA

Art. 35.

(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili)

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali **comparativamente più** rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori socia-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese;

4) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

5) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese;

b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

li, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, **tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente** in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, **determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 2;**

4) *identico*;

5) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese **nonchè per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;**

b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con **le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a** quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

d) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

e) razionalizzazione nonchè estensione degli istituti di integrazione salariale alle categorie escluse, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi, con previsione della costituzione di fondi con apporti finanziari di carattere plurimo;

f) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

c) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni, **il sistema formativo** e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, **prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 mila lire mensili;**

d) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, **anche collegati ad iniziative di formazione professionale**, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

e) razionalizzazione nonchè estensione degli istituti di integrazione salariale **a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale**, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi con apporti finanziari di carattere plurimo, **tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;**

f) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'individuazione dei soggetti meritevoli di tutela;

g) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

h) riunione in un unico testo normativo delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;

i) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

l'individuazione dei soggetti meritevoli di tutela **e prevedendo la possibilità, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione;**

g) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, **privilegiando in ogni caso criteri di automaticità**, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

h) riunione, **entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni** in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;

i) *identica*;

l) **razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;**

m) **previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano di norma esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.**

2. Entro **il 28 febbraio 2000** il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso anche alla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari **competenti per materia** si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Sino al 31 dicembre 1999, nelle regioni nelle quali non siano stati ricollocati, prepensionati o comunque fuoriusciti almeno il 30 per cento dei lavoratori che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi, possono essere approvati solo progetti di lavori social-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari **e alla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari **e la Conferenza unificata** si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere **delle Commissioni** scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mente utili destinati ai predetti lavoratori. A tal fine le relative delibere di approvazione diventano efficaci solo dal momento del parere di conformità agli obiettivi di cui al presente comma, accertato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle delibere medesime. Detto parere di conformità viene rilasciato dalla giunta regionale, non appena siano trasferite le competenze della commissione regionale per l'impiego ai nuovi organismi di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

6. Possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

7. Ai lavoratori di cui al comma 5 è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

8. Dal 1° gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850.000 mensili.

9. Nei progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative alla dotazione di attrezzature necessarie per la realizzazione dei piani d'impresa, possono essere utilizzate le risorse del Fondo per l'occupazione nel limite massimo di lire 10 milioni *pro capite*.

10. All'articolo 1-septies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: «all'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3, com-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

6. Possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, **come definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.**

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Nei progetti di pubblica utilità, **di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,** per il finanziamento delle spese relative alla dotazione di attrezzature necessarie per la realizzazione dei piani d'impresa, possono essere utilizzate le risorse del Fondo per l'occupazione nel limite massimo di lire **15** milioni *pro capite*.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mi 1 e 2» e le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

11. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

10. Identico.

Art. 36.

(Attuazione degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, sono erogati dall'INPS, sulla base di apposite convenzioni, da definire nell'ambito dei decreti di cui ai commi 6 dei predetti articoli. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate nei commi 5 dei medesimi articoli con conguaglio, a fine di ogni esercizio, sulla base di specifiche rendicontazioni.

Art. 37.

(Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno)

1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, è conferito, a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura annua di lire 3.700 milioni.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerche e per incrementare l'attività formativa avanzata, è destinata una somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.

Art. 38.

*(Fondi disponibili
degli enti previdenziali)*

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse (recupero di edifici di valore storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale e assistenziale), la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 19.

(*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», delle seguenti gestioni separate:

- 1) industria;
- 2) artigianato;
- 3) commercio;

4) altre attività di diversa natura, quali **terziario**, credito, assicurazioni, enti pubblici;

b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;

c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a);

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 39.

(*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*)

1. *Identico:*

a) *identica:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) **terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;**

4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;

b) *identica;*

c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), **anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera *a)*;

e) previsione dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* anche per i lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni;

f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico;

g) previsione del riordino della disciplina di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e agli articoli 80 e 146, **sesto comma**, del testo unico, concernente la revisione delle prestazioni erogate dall'INAIL;

h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonchè dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro ridetermina-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

1994, n. 626, e successive modificazioni, nonchè del tasso di infortuni sul lavoro;

d) *identica*;

e) previsione dell'applicazione **delle tariffe** di cui **alla lettera c)** anche per **le attività svolte dai** lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, **nonchè previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;**

f) *identica*;

g) previsione del riordino della disciplina di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e agli articoli 80 e 146 del testo unico, concernente la revisione delle prestazioni erogate dall'INAIL, **al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni e di interpretare in modo autentico il predetto articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88;**

h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonchè dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro ridetermina-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione con decreto del Ministro del lavoro della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio, compatibile con la situazione del settore e tenendo conto di idonee forme di risanamento della gestione;

i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori dell'area dirigenziale, per i quali vigono previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, e dell'individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

***l)* previsione di uniformità al giorno 15, di ciascuno dei rispettivi mesi previsti, dei termini di pagamento di cui all'articolo 44, terzo e quinto comma, del testo unico, relativi ai premi dovuti all'INAIL e di estensione degli stessi termini ai pagamenti relativi ai premi dovuti all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);**

m) previsione, in via sperimentale, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di risorse economiche dirette ad incentivare la realizzazione di progetti, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei ministeri vigilanti, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro da parte delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese del settore industriale ed alle imprese artigiane.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

zione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con **le specificità che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità** della gestione, **in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;**

i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori dell'area dirigenziale, **ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi specifici ed agli sportivi professionisti** per i quali vigono previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, e dell'individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

soppressa

***l)* previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e del settore artigianale, alle normative**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonchè l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;

m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali;

n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;

o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonchè quelli del comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rinvenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei decreti di cui al comma 1 possono essere adottate con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSE-MA).

5. Il secondo periodo dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: «I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata». La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

Art. 41.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omolo-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ghe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario;

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché degli enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

c) distinzione e separazione della funzione di gestione da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi;

d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, che elegge il presidente tra i propri componenti;

e) riduzione funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;

f) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;

g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i principi di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto le-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

gislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

i) decentramento territoriale degli enti, in coerenza con la evoluzione della forma di Stato in senso federalista, anche a Costituzione invariata, ed in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di gestione da quella di indirizzo e vigilanza;

l) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, tendenzialmente limitandola alla verifica circa la legittimità nonché circa la coerenza dell'attività degli enti con gli indirizzi politici generali concernenti gli stessi settori della previdenza e dell'assistenza, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

n) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

o) promozione delle sinergie tra gli enti ed, in particolare, della mobilità e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'eserci-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 20.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riordinare il regime previdenziale gestito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e a sopprimere l'Ente medesimo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di due gestioni speciali riguardanti i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, ovvero, in relazione agli equilibri gestionali, previsione, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di forme gestorie di diritto privato;

b) trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale dell'Ente in relazione a quanto previsto alla lettera a);

c) applicazione al personale trasferito del trattamento giuridico, economico e previdenziale in godimento alla data di sop-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

zio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti possono essere adottate con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 42.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. **Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 41, con riferimento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e al riordino del relativo regime previdenziale, il Governo deve attenersi, oltre che ai principi e criteri direttivi ivi indicati, anche ai seguenti:**

a) costituzione, **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo**, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di due gestioni speciali riguardanti i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, ovvero, in relazione agli equilibri gestionali, previsione, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di forme gestorie di diritto privato;

b) *identica*;

c) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pressione dell'Ente, nonchè riconoscimento allo stesso personale della facoltà di optare per la permanenza nel settore pubblico ove si proceda alla privatizzazione delle gestioni;

d) revisione dei criteri di individuazione dei soggetti assicurati, in relazione ai cambiamenti intervenuti sia nelle figure professionali sia nelle nuove attività connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli o di materiale artistico e con riferimento ai contratti collettivi di lavoro;

e) adeguamento del massimale di cui all'articolo 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

f) modificazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, al fine di coordinarle con il decreto legislativo emanato ai sensi del presente articolo, prevedendo, altresì, l'operatività delle modifiche apportate dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi n. 182 del 1997 e n. 166 del 1997;

g) revisione, relativamente alla categoria degli sceneggiatori, della base contributiva;

h) intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obblighi contributivi attraverso una razionalizzazione e un coordinamento delle attività degli enti di settore interessati.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) revisione della base contributiva e dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria di lavoratori dello spettacolo che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro;

i) omogeneizzazione del trattamento per tutti i lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

l) *identica*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti possono essere adottate con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili.»;

2) il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite ta-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Soppresso

Soppresso

2. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

belle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica».

5. È istituito, quale organo dell'INPS, il comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle rispettive associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla costituzione del predetto comitato le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

4. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 3 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonchè istituendo i seggi presso le sedi INPS.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).»;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

6. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 7.

7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica:*

«4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile **o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anti-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: «In mancanza di tali soggetti» sono inserite le seguenti: «o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo»;

c) all'articolo 18-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

7. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

8. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza. Il periodo di tre anni di cui

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

cipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).»;

b) *identica*;

c) *identica*.

10. Identico.

11. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

all'articolo 9-*sexies*, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogato per un ulteriore triennio.

9. Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare «Fiorenzo Casella». Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

10. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle **riduzioni delle** agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

12. Identico.

13. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.

Art. 43.

(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 44.

(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe)

1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga in ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi:

a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unità;

b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;

c) un contingente non superiore a otto unità di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale.

2. Il personale di cui al comma 1, lettere a), se appartenente ad una amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio. Agli esperti, anche estranei all'amministrazione, è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Art. 45.

(Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

«*I-bis.* Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno familiare».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 21.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. A decorrere dal 1° luglio 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispon-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 46.

(Utilizzazione di fondi INAIL)

1. I fondi disponibili dell'INAIL per gli anni 1997-2000, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti in strutture sanitarie e centri di accoglienza per invalidi, nelle regioni carenti di tali strutture, secondo un programma concordato con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed in centri di ricerca per la sicurezza del lavoro e di studi delle malattie professionali.

Art. 47.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70)

1. *Identico.*

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono soppressi, con contestuale cessazione delle

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

denti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° luglio 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi **che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza** e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° **ottobre** 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.

8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 dicembre 1998.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 48.

*(Modifiche al decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

1996, n. 425, le parole «1997 e 1998» sono sostituite dalle seguenti: «1997, 1998 e 1999» e le parole «1996 e 1997» sono sostituite dalle seguenti: «1996, 1997 e 1998».

Art. 49.

(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290 miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera *d*). Conseguentemente, per assicurare la continuità degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 e a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 50.

(Obbligo di frequenza di attività formative)

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani è progressivamente istituito l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;**
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;**
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.**

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di secondo livello. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. Per la programmazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Fondo per lo sviluppo delle iniziative integrate di istruzione e formazione. A tale Fondo, da ripartire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione sulla base dei criteri da individuare con

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

il decreto di cui al comma 4, è attribuita una dotazione pari a lire 260 miliardi per l'anno 1999, a lire 620 miliardi per l'anno 2000 e a lire 780 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 230 miliardi per l'anno 1999, a lire 510 miliardi per l'anno 2000 e a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 110 miliardi per l'anno 2000 e a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolati i rapporti tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione.

Art. 51.

(Istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

adulti, occupati e non occupati, è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli *standard* dei diversi percorsi dell'IFTS, i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la predetta Conferenza unificata e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 22.

*(Trasformazione in titoli del trattamento
di fine rapporto)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 52.

(Soppressione di fondi speciali di previdenza INA)

1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni Spa (INA Spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 53.

*(Trasformazione in titoli del trattamento
di fine rapporto)*

1. *Identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate «Fondi pensione», secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati «strumenti finanziari», di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate «società del gruppo», ovvero da qualificati operatori finanziari;

b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di società del gruppo;

c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, **e con il consenso del lavoratore interessato**, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati «strumenti finanziari», di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate «società del gruppo», ovvero da qualificati operatori finanziari;

b) *identica*;

c) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;

e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;

f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

g) per le imprese con numero **medio** di dipendenti inferiore a 50, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;

h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999;

i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.

2. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto ca-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 **in media d'anno**, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;

h) *identica*;

i) *identica*.

2. *Identico*.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato **in lire 50 miliardi per l'anno 1999** ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, **anche nel conto dei residui**, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

